



Sostenibilità ambientale e sociale nel commercio internazionale

TENDENZE E PROSPETTIVE FRA POLITICA E DIRITTO

Università di Bologna (2022)

Dipartimento di Scienze Giuridiche

A cura di di A. Tanzi, L. Chiussi, G. Farnelli, A. Mensi

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Tra aspetti di riforma procedurali,
istituzionali e diritto sostanziale

A cura di

Attila M. Tanzi
Ludovica Chiussi Curzi
Gian Maria Farnelli
Andrea Mensi

Atti del *workshop* tenutosi presso l'Università di Bologna in data 9 maggio 2022

Dipartimento di Scienze giuridiche
Direttore Michele Caianiello
Università di Bologna
Via Zamboni 27/29 40126 Bologna

ISBN – 9788854970908
DOI – 10.6092/unibo/amsacta/6935

Prima edizione: giugno 2022.

Il presente volume e tutti i contributi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC-BY 4.0). Ogni altro diritto rimane in capo ai singoli autori.

Editing dei contributi e impaginazione: Dott.ssa Valentina Anemoni, Dott. Marco Argentini, Dott. Andrea Cerofolini, Dott. Niccolò Lanzoni
Copertina: Dott.ssa Reem Emilia Mansour




**Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation**

Questo volume è stato realizzato con il supporto dell'Unità Analisi e Programmazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in accordo con l'articolo 23-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967.

Le opinioni contenute in questo volume sono proprie dei relatori e non sono necessariamente attribuibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o all'Università di Bologna.

SOMMARIO

<i>Elenco delle abbreviazioni</i>	i
---	---

<i>Introduzione</i>	1
---------------------------	---

Parte I: Aspetti internazionalistici

Commercio internazionale: prospettive di riforma del sistema multilaterale e rilevanza crescente della rete di accordi plurilaterali (<i>Giovanna Adinolfi ed Elisa Baroncini</i>).....	7
La crisi dell'Organizzazione mondiale del commercio: ragioni e prospettive (<i>Giorgio Sacerdoti</i>)	9
Il dibattito sulla sostenibilità ambientale in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (<i>Ilaria Espa</i>)	23
La regolazione delle imprese e delle sovvenzioni pubbliche: criticità e prospettive (<i>Luca Rubini</i>).....	31

Parte II: Commercio internazionale e Unione europea

Cenni introduttivi sul commercio internazionale e Unione europea nell'attuale contesto di crisi (<i>Maria Caterina Baruffi e Pietro Manzini</i>).....	45
La politica commerciale dell'Unione europea nell'attuale contesto di crisi (<i>Ruggiero Cafari Panico</i>).....	47
Gli accordi commerciali dell'Unione europea e sviluppo sostenibile (<i>Sondra Faccio</i>).....	59

Parte III: Aspetti transnazionali commerciali

Cenni introduttivi su aspetti transnazionali commerciali (<i>Maria Chiara Malaguti e Alberto Malatesta</i>)	67
L'accesso alla tutela ambientale nel diritto dell'Unione europea (<i>Gianluca Contaldi</i>).....	71
Itinerari della giustizia climatica. Note a margine del caso "Giudizio Universale" (<i>Andrea Giordano</i>).....	85
Il problema del nesso di causalità nelle controversie climatiche contro le imprese inquinanti (<i>Riccardo Fornasari</i>)	97
Un nuovo paradigma imprenditoriale: le Società Benefit e il caso Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (<i>Pietro Galizzi e Chiara Perrotta</i>).....	107
<i>Conclusioni</i>	115
<i>Note biografiche</i>	119

Il problema del nesso di causalità nelle controversie climatiche contro le imprese inquinanti

Riccardo Fornasari

1. Introduzione

Il sesto rapporto dell'IPCC¹ dimostra la natura antropogenica del cambiamento climatico e dimostra che le emissioni di gas serra (GHG) sono la causa principale di questo fenomeno. La gravità del problema è ulteriormente accentuata dalla sua urgenza: senza un'azione rapida volta a trasformare radicalmente i nostri sistemi sociali ed economici, gli effetti dannosi saranno presto catastrofici ed irreparabili. Di fronte all'azione limitata di governi e legislatori, cittadini e associazioni hanno investito il campo giurisprudenziale della lotta al cambiamento climatico: le *climate litigation*², in cui gli attori tentano di far dichiarare la responsabilità di Stati e imprese e di imporre un cambiamento nella loro condotta, stanno fiorendo ovunque in modo esponenziale³, con alcune prime importanti vittorie.

Mentre la responsabilità degli Stati che non rispettano gli impegni internazionali è stata riconosciuta in diverse giurisdizioni, la responsabilità delle imprese che hanno contribuito maggiormente alle emissioni di gas serra è ancora lontana dall'essere affermata in maniera condivisa. Ciò nonostante, le analisi scientifiche abbiano dimostrato che i principali responsabili del riscaldamento globale sono determinabili e non così numerosi⁴.

È ormai riconosciuto che l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività non impedisce l'azione di responsabilità⁵. Tuttavia, le difficoltà relative alla possibilità di dichiarare la responsabilità delle società rimangono, poiché tutti gli elementi della fattispecie dell'illecito devono essere presenti⁶. Tra questi, sebbene tutti

¹ V. a tal riguardo anche i due più recenti rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change, AR6 Climate Change 2021 : The Physical Science Basis*, agosto 2021, disponibile a : www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ e *AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, febbraio 2022, disponibile a: www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.

² Per un inquadramento cfr. Rolli, *L'impatto dei fattori ESG sull'impresa*, Il Mulino, 2020, p. 155 ss.; Rochfeld, *Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne*, Odile Jacob, 2019.

³ V. il database del Centro Sabin della Columbia University, <http://climatecasechart.com>.

⁴ V., ad esempio, i dati del Climate Accountability Institute, <https://lext.so/-JpBuv>, del Carbon Disclosure Project, <https://www.cdp.net/en/reports/archive>.

⁵ Così già Sez. Un. civ., 8 novembre 2006, n. 23735, in *Giust. civ.*, 2006, I, 2692; Sez. Un. civ., 20 febbraio 1992, n. 2092, in *Giust. civ.*, 1993, I, 749.

⁶ Per una distinzione degli elementi dell'azione inibitoria rispetto alla responsabilità civile si rinvia a R. Fornasari, *La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 2061 ss.

sollevino difficoltà, la dottrina ha identificato il nesso di causalità (in particolare, il nesso di causalità materiale, sul quale ci si concentrerà nel prosieguo) come il più complicato da stabilire⁷. Alla difficoltà teorica si aggiunge l'interesse pratico: l'analisi del contenzioso dimostra che questo tema emerge costantemente nelle controversie ed è di primaria importanza.

Occorre innanzitutto chiarire che la relazione causale tra le attività aziendali e il riscaldamento globale è di natura cumulativa, perché il riscaldamento globale ha un'origine multifattoriale ed è il risultato di attività prolungate nel tempo e distribuite nello spazio. Il riscaldamento globale è il prodotto delle attività di diversi soggetti: è solo la somma di queste attività a causare gli effetti dannosi.

La necessità di analizzare questo problema nasce dall'inadeguatezza, rispetto a tale fenomeno, delle teorie di causalità dominanti⁸: sulla base di queste teorie non si può affermare la responsabilità delle imprese, poiché l'azione di ciascun soggetto non è, da sola, determinante per la produzione di un danno. Infatti, sulla base del giudizio ipotetico retrospettivo *a posteriori* che caratterizza le teorie del nesso di causalità, occorre verificare se l'evento dannoso si sarebbe verificato anche senza la condotta dell'autore (così come prevedono, seppur con differenze, le teorie della *condicio sine qua non* e della causalità adeguata). Nel caso del riscaldamento globale questo giudizio difficilmente potrebbe avere un esito positivo, poiché gli effetti nocivi si verificano anche senza il comportamento di un'azienda che emette gas serra: l'attività di ogni singolo soggetto non è di per sé determinante.

Si noti a margine, benché il tema richiederebbe un approfondimento molto maggiore, che queste criticità derivano da un problema più ampio, legato alla struttura della responsabilità civile, che è ancora basata sullo schema dell'individualismo proprietario. Quando si tratta di identificare eventi multifattoriali, che possono essere compresi solo nella loro dimensione complessa e relazionale, gli approcci tradizionali falliscono.

Nonostante le summenzionate difficoltà, ci sembra che si possa affermare il nesso causale tra la condotta delle imprese inquinanti e gli effetti nocivi del riscaldamento globale. A sostegno di questa tesi, traendo esempi da differenti sistemi che presentano teorie analoghe del nesso di causalità, si dimostrerà innanzitutto che l'accertamento della

⁷ V. Faure, Peeters, *Concluding remarks*, in Faure, Peeters (eds), *Climate Change Liability*, 2011, Edward Edgar, p. 267; Spitzer, Burtscher, *Liability for Climate Change: Cases, Challenges and Concepts*, in *JETL*, 2017, p. 166 ss.; Porchy-Simon, *L'indemnisation des dommages climatiques par le droit commun de la responsabilité civile*, in Porchy-Simon, Hautereau-Boutonnet (dir), *Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ?*, Dalloz, 2019, p. 156; Parence, *Décision majeure sur la réparation du préjudice écologique*, in *JCP G*, 2020, p. 825; Trébulle, *Expertise et causalité entre santé et environnement*, in *Environnement*, 2013, n° 7 e 19; Bacache, *Changement climatique, responsabilité civile et incertitude*, in *Énergie - Env. - Infrastr.*, 2018, doss. 30.

⁸ V. F. G'ssell, *Les théories contemporaines de la causalité. Droit et philosophie*, in S. Frey, F. G'ssell (éd) *Causalité, responsabilité et contribution à la dette*, 2018, Bruxelles, p. 75 ss.; M. Bourassin, *Droit des obligations. La responsabilité civile extracontractuelle*, 2^e éd., 2014, Paris, p. 240 ss.; F. Terré et a., *Droit civil. Les obligations*, 12^e éd., 2019, Paris, p. 1162 ss.

causalità alternativa ha finalità che meritano di essere perseguite anche per gli effetti nocivi del cambiamento climatico. Successivamente, si argomenterà che la giurisprudenza francese e straniera, nonché diverse norme di risoluzione europea e di *soft law*, hanno affermato la causalità cumulativa in situazioni simili a quelle che ci interessano. Infine, si evidenzierà che nelle prime *climate change litigations* la causalità è stata affermata.

2. L'analogia funzionale tra causalità alternativa e cumulativa

Nei casi in cui le teorie classiche non hanno fornito soluzioni soddisfacenti, la giurisprudenza e i testi normativi hanno esteso i nessi di causalità e creato regole *ad hoc* per ottenere l'allocazione dei rischi più adeguata, come nel caso della causalità alternativa.

Di fronte alla creazione di un rischio collettivo e a un pregiudizio provato, la giurisprudenza mantiene una condivisione della responsabilità tra coloro che hanno causato il danno. I giudici fanno una scelta di governabilità sociale: una volta accertata l'estrema pericolosità di un medicinale o di un comportamento, spetta ai soggetti che l'hanno messo in atto o che ne hanno beneficiato⁹ assumerne i rischi. Accettando di condannare soggetti che non hanno, in senso stretto, causato il danno, si supera la natura individualistica della responsabilità, a favore di una scelta di giustizia¹⁰ e di una più efficiente allocazione del rischio.

Queste soluzioni sono estranee alla cultura giuridica tradizionale¹¹ e testimoniano sia le pressioni a cui sono sottoposte le nozioni classiche in un contesto in continua evoluzione, sia la volontà di superare i limiti di queste nozioni quando altre soluzioni sembrano più appropriate e più giuste. Ciò dovrebbe avvenire anche per la disamina degli effetti dannosi causati dalle aziende che contribuiscono al cambiamento climatico, poiché questi casi presentano le stesse esigenze di allocazione dei rischi migliori.

I giudici si sono confrontati con il problema del nesso di causalità¹² nelle lesioni causate in gruppo, quando la lesione è certamente il risultato dell'attività di uno dei membri del gruppo, ma la vittima non è in grado di stabilire quale. In questi casi, il problema non è quello di una causalità incerta (come nei casi del vaccino contro l'epatite B), ma quello dell'impossibilità di identificare il responsabile. Ne sono un esempio i danni derivanti da incidenti di caccia, Distilbene¹³ o le infezioni nosocomiali¹⁴.

⁹ Sulla teoria del rischio-profitto, si veda R. Encinas de Munagorri, *Les théories du risque en droit civil*, in Bros, Mallet-Bricout (éd), *Liber amicorum Christian Larroumet*, Economica, 2010, p. 129 ss.

¹⁰ V. G. Viney, P. Jourdain e S. Carval, *Les conditions de la responsabilité*, in J. Ghestin (éd), *Traité de droit civil*, 4^e ed., LGDJ, 2013, p. 306, affermano che queste responsabilità collettive si basano sull'equità.

¹¹ V. M. Fabre-Magnan, *Les obligations*, PUF, 2004, p. 747.

¹² V. P. Esmein, *Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité*, D. 1964, chron. p. 205ss.

¹³ V. Cass. 1^{re} civ., 24 settembre 2009, n° 08-16305: Bolla civ. I, n° 187 - Cass. 1^{re} civ., 19 giugno 2019, n° 18-10380, FS-PB.

¹⁴ V. Cass. 1^{re} civ., 17 giugno 2010, n° 09-67011: Boll. civ. I, n° 137 - Cass. 1^{re} civ., 23 nov. 2004, n° 03-16865, D. Una soluzione analoga è stata adottata nei casi di infezione nosocomiale ed è stata espressamente

Le soluzioni adottate obbligano coloro che hanno partecipato alla caccia, che hanno prodotto i farmaci o che hanno ricoverato la vittima dell'infezione a dimostrare di non aver causato il danno. In assenza di tale prova, i soggetti sono solidalmente responsabili. Si inverte quindi l'onere della prova e il risarcimento del danno viene imposto ai soggetti che hanno contribuito a causare l'atto illecito.

Inoltre, occorre notare che nei casi del Distilbene e delle infezioni nosocomiali manca il legame di un'attività comune¹⁵. Mentre un'applicazione rigorosa delle dottrine del nesso di causalità e dell'onere della prova avrebbe dovuto portare a non accogliere la domanda risarcitoria, i giudici hanno sviluppato soluzioni innovative che hanno portato alla decisione considerata più equa. Inoltre, si può notare che questi problemi sono stati affrontati in numerose giurisdizioni, che hanno adottato soluzioni simili¹⁶.

Il riconoscimento della causalità alternativa da parte della giurisprudenza è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore e degli esperti quando hanno dovuto elaborare nuove norme sulla responsabilità civile, come nell'ordinamento francese. Nonostante la mancanza di forza vincolante, i progetti di riforma della legge sulla responsabilità civile¹⁷ e, nonché i testi di *soft law*, sostengono l'orientamento giurisprudenziale a favore del superamento del carattere strettamente individualistico della responsabilità nei casi di danni complessi e multifattoriali.

Vale la pena ricordare, innanzitutto, nel primo progetto di riforma della *responsabilité civile* in Francia, l'articolo 1240 (che per il momento è stato eliminato), che sancisce la giurisprudenza sul danno di gruppo e sulla causalità alternativa. La legge potrebbe quindi sancire la responsabilità di più soggetti che non hanno alcun ruolo causale nella verifica del danno.

In secondo luogo, l'articolo 3:103(a) dei *Principles of European Tort Law*¹⁸ disciplina la causalità alternativa e prevede la responsabilità di ogni soggetto che abbia svolto un'attività che "da sola sarebbe stata sufficiente a causare il danno", nonostante l'incertezza sull'attività che ha effettivamente causato il danno. Il modo in cui questi principi sono stati redatti evidenzia un consenso nei sistemi giuridici europei sulla causalità alternativa.

Da un punto di vista strutturale, questi casi sono diversi da quello che ci interessa. Infatti, la condotta di un soggetto era sufficiente per la produzione di un danno: ciò che

prevista dal legislatore in relazione alla contaminazione da virus dell'epatite C dovuta a una trasfusione di sangue infetto, cfr. L. n° 2002-303, 4 marzo 2002, art. 102.

¹⁵ V. H. Aberkane, *Du dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe déterminé de personnes*, in *RTD civ.*, 1958, p. 516 ss.

¹⁶V. N. M. Pinto Oliveira, *Liability for Alternative Causation and for the Loss of a Chance*, in J. -S. Borghetti e S. Whittaker (eds.), *French Liability in Comparative Perspective*, 1a ed., Hart Pub Ltd, 2019, p. 248 ss.; Van Dijk, *Civil liability for global warming in the Netherlands*, in M. Faure e M. Peeters, (eds.), *Climate Change Liability*, Edward Elgar, 2011, p. 219 ss.

¹⁷ Si veda il disegno di legge sulla riforma della responsabilità civile presentato il 13 marzo 2017 e il disegno di legge sulla riforma della responsabilità civile n. 678 registrato al Senato il 29 luglio 2020.

¹⁸ Pubblicato per la prima volta in inglese da *The European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law. Text and Commentary*, Springer, 2005.

era impossibile provare per la vittima era l'identità dell'autore. Tuttavia, l'analogia funzionale con il caso del cambiamento climatico è rilevante. Se si ritiene auspicabile sanzionare anche i soggetti che non hanno affatto causato il danno, è giustificato trattare diversamente il caso in cui più soggetti contribuiscano tutti alla produzione del danno in modo rilevante, anche se non determinante? Ci sembra, con un ragionamento *a fortiori*, che si debba affermare la responsabilità di coloro che hanno contribuito collettivamente. Pertanto, è una similitudine di politica del diritto che invita ad affermare il nesso causale tra le attività delle aziende inquinanti e i danni prodotti dal riscaldamento globale. Lo stesso superamento della natura strettamente individualistica della responsabilità è auspicabile nel caso della responsabilità delle imprese che contribuiscono al cambiamento climatico.

3. L'analogia tra i casi riconosciuti di causalità cumulativa e i cambiamenti climatici

Sebbene il riconoscimento di un nesso causale tra le attività delle aziende inquinanti e il riscaldamento globale possa basarsi sulla stessa logica che ha portato a stabilire la causalità alternativa, non va trascurato che esistono ipotesi in cui la causalità cumulativa è già stata riconosciuta.

Giurisprudenza e *soft law* hanno già affermato la responsabilità in situazioni in cui la causalità era cumulativa: è il caso dei danni da amianto e da tabacco. Queste due sostanze causano malattie dovute all'esposizione prolungata e, se il produttore non è unico a livello nazionale, i responsabili sono molteplici. Il danno è quindi causato dalle azioni cumulative di questi soggetti, senza che sia possibile identificare esattamente il contributo di ciascuna di esse, o la natura decisiva del suo contributo.

Invece di concludere che "tutti sono responsabili, quindi nessuno lo è"¹⁹, gli imperativi di giustizia sostanziale, così come una più efficace regolamentazione delle esternalità negative, hanno portato i giudici ad affermare la responsabilità di tutti gli attori coinvolti. Come nel caso dell'amianto e del tabacco, i danni causati dal riscaldamento globale sono il risultato della condotta cumulativa di più soggetti, i cui effetti sono distribuiti nel tempo e nello spazio.

Nel caso dell'amianto, va notato che la giurisprudenza stabilisce la responsabilità di tutti coloro che hanno esposto la vittima²⁰. Soluzioni simili sono state adottate da plurimi sistemi giuridici che applicano teorie di causalità analoghe: la responsabilità di

¹⁹ V. C. André, *L'indemnisation des victimes de l'amiante*, in *Études offertes à Geneviève Viney*, 2008, LGDJ, p. 43, n. 13.

²⁰ V. Cass. 2° civ., 12 maggio 2011, n°s 10-14461 e 10-15311 : Boll. civ. II, n° 113; Cass. 2° civ., 31 marzo 2016, n° 15-15845.

tutti coloro che hanno esposto la vittima è stata affermata in Inghilterra²¹, in Italia²², in Spagna²³ e negli Stati Uniti²⁴.

La stessa struttura caratterizza i danni causati dal tabacco, quando un fumatore agisce per ottenere un risarcimento per la malattia che lo ha colpito, o quando gli Stati citano in giudizio diversi produttori per recuperare le spese mediche sostenute. I casi che attirano la nostra attenzione sono quelli in cui vi è una moltitudine di produttori e non è possibile determinare con certezza chi abbia prodotto il danno.

Da questo punto di vista, la giurisprudenza nordamericana è di particolare interesse. D'altra parte, negli Stati Uniti, così come in Canada²⁵, dove sono applicate teorie di causalità simili a quelle applicate nel contesto europeo, i produttori sono stati tutti considerati responsabili dei danni causati. In questi casi, è il fumo continuo nel tempo a causare l'insorgenza della patologia, senza che sia possibile stabilire a quale produttore si debba attribuire esattamente il danno, o in quale proporzione. L'analogia con il caso dei danni prodotti dalle aziende che emettono gas serra è evidente.

Da ciò si deve dedurre che l'impossibilità di applicare le regole classiche relative alla causalità non porta necessariamente alla negazione di tale nesso. Non è quindi inconcepibile ammettere la causalità tra le attività che portano all'emissione di gas serra e gli effetti dannosi del cambiamento climatico.

Inoltre, l'articolo 3:105 dei PETL disciplina la causalità parziale incerta e prevede la responsabilità di ogni soggetto che abbia causato una minima parte del danno. In assenza della possibilità di dimostrare la quota di responsabilità di ciascun attore, si presume che la responsabilità sia uguale. La giustificazione di tale regola risiede nella constatazione di "attività multiple". Non è quindi richiesta la prova di un'attività congiunta o concertata. Il commento pubblicato dagli autori specifica che la regola deve essere applicata quando il danno è stato causato da una pluralità di attori. Questi principi optano quindi per la responsabilità di tutti coloro che hanno contribuito, anche se in maniera minima.

L'analogia del rapporto di causalità e la gravità del danno giustificano l'applicazione della stessa regola al riscaldamento globale.

²¹ V. *Fairchild v. Glenhven Funeral Services Ltd and others* [2002], Camera dei Lord (GB) 22, 2003 1 AC 32. La stessa soluzione è stata adottata in *Sienkiewicz v Greif* (GB) Ltd; *Knowsley Metropolitan Borough Council v Willmore* [2011] UKSC 10; [2011] W.L.R. 523. Va notato che nella causa *Fairchild*, la Camera dei Lord ha preso questa decisione dopo un'analisi molto dettagliata di 16 diversi sistemi giuridici, concludendo che la grande maggioranza avrebbe optato per la responsabilità.

²² V. S. Zirulia, *Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle "morti da amianto"*, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 ottobre 2012.

²³ V. A. A. Malo, *La tragedia del amianto e il derecho español*, 2007, Officina, p. 100 ss.

²⁴ V. *Borel v. Fibreboard Paper Prods. Corp.*, 493 F.2d 1076, 1081-1082, 1086 (5th Cir. 1973).

²⁵ Si veda *Létourneau c. JTI-MacDonald Corp.* 2015 QCCS 2382 (CanLII), che è stato confermato dalla Corte d'Appello nella causa *Imperial Tobacco Canada Ltée v. Conseil québécois sur le tabac et la santé*, 2019 QCCA 358 (CanLII). Sul tema, si veda *Arbour, Lifestyle Torts, Market Manipulation and the Tobacco Industry: A Comment on Létourneau v JTI-MacDonald Corp.*, in *JETL*, 2016, p. 328 ss.

4. Il riconoscimento della causalità cumulativa nelle controversie sul clima e una risoluzione del Parlamento europeo

Le controversie sul clima aumentano in modo esponenziale e gli attori mobilitano diverse fonti e argomentazioni giuridiche. La questione del nesso di causalità è stata esaminata nelle cause contro gli Stati²⁶ e contro le società. Nonostante le differenze nelle colpe e nei danni che sono alla base della responsabilità di queste due categorie di soggetti, va sottolineato che il problema della causalità è simile. Affinché lo Stato sia condannato, è necessario che il mancato rispetto dei suoi impegni climatici sia considerato la causa degli effetti nocivi del cambiamento climatico.

Ad esempio, in *Urgenda*²⁷, *Affaire du siècle*²⁸ e *Klimaatzaak*²⁹, gli Stati hanno sostenuto che il mancato rispetto degli impegni internazionali per limitare il riscaldamento globale non poteva essere la causa del danno che ne derivava, perché, in assenza dell'azione di altri Stati, il rispetto degli accordi non avrebbe comportato una riduzione del danno. I giudici hanno respinto questa argomentazione sostenendo che ogni attore ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per limitare il riscaldamento globale, senza poter contare sull'inazione degli altri.

Questa soluzione è stata adottata anche nel caso *Shell*³⁰, in cui la multinazionale è stata ritenuta responsabile degli effetti dannosi del riscaldamento globale a causa delle sue emissioni di gas serra. All'azienda è stato inoltre ordinato di comportarsi in modo coerente con i limiti fissati dall'Accordo di Parigi. L'inadeguatezza della misura rispetto a un soggetto non può implicare la liceità della condotta: le responsabilità di altri non possono legittimare il comportamento dannoso. Ragionare al contrario significherebbe mantenere la paradossale irresponsabilità del soggetto nei casi in cui il danno è maggiore.

La necessità di affermare la responsabilità dei soggetti che contribuiscono al cambiamento climatico si sta facendo strada anche nella legislazione. Particolarmente importante a tal riguardo è la Proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, adottata dalla Commissione UE il 23 febbraio 2022,

²⁶ Sul nesso di causalità nel caso della responsabilità degli Stati si vedano i riferimenti e le osservazioni in *Climate Change Model Statute* della *International Bar Association*, disponibile a: <https://www.ibanet.org/Climate-Change-Model-Statute.aspx>, 18 ss.

²⁷ V. *Supreme Court of The Netherlands*, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, disponibile a: climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200113_2015-HAZA-C0900456689_judgment.pdf.

²⁸ La decisione parziale è: *Tribunal administratif de Paris*, 3 febbraio 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/4-1, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 1046, con nota di Poto; in *AJDA* 2021, p. 705, in *AJDA*, 2021, p. 2228, con nota di Betaille; in *Dr. adm.*, 2021, comm. 28, con nota di Deffairi; la decisione definitiva è *Tribunal administratif de Paris*, 14 ottobre 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/4-1, in *Droit administratif*, fév. 2022, p. 37, con nota di Rotouillé.

²⁹ V. *Tribunal de première instance francophone de Bruxelles*, 17 giugno 2021, n. 167, disponibile a: climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210617_2660_judgment.pdf.

³⁰ V. *District Court The Hague*, 26 maggio 2021, n. C/09/571932 / HA ZA 19-379, disponibile a: climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf, par. 4.4.49.

che all'art. 22 prevede la responsabilità delle imprese che non rispettino gli obblighi previsti dagli artt. 7 e 9.

Chiaramente ispirata alla legge francese sul dovere di diligenza, la Proposta fa parte del *Green Deal*, finalizzato alla transizione ecologica dei sistemi sociali ed economici europei. Il fatto che una norma sulla responsabilità civile sia inclusa nella raccomandazione³¹ dimostra l'importanza che le autorità europee attribuiscono alle richieste di risarcimento per responsabilità civile. Il testo della norma, per il momento piuttosto vago, indica che le aziende che hanno un impatto sull'ambiente devono essere ritenute responsabili: di fronte alla trappola dell'irresponsabilità, si ribalta il ragionamento e si decide di affermare la responsabilità delle aziende.

Un'osservazione simile è condivisa da altri testi di *soft law*. Ad esempio, i *Principles on Climate Obligations of Enterprises*³² hanno stabilito che le imprese sono responsabili dei cambiamenti climatici se superano i limiti di emissioni concordati.

5. Conclusioni

Sulla base di quanto argomentato, l'affermazione di un nesso causale tra le attività delle imprese che emettono gas serra e gli effetti nocivi del riscaldamento globale potrebbe non essere così azzardata come potrebbe sembrare a prima vista. Le analogie funzionali e strutturali con la giurisprudenza consolidata suggeriscono che, quando si considera la responsabilità civile come mezzo per affrontare i cambiamenti climatici, la causalità non dovrebbe essere considerata un ostacolo insormontabile.

L'analogia funzionale con la causalità alternativa consente di giustificare lo sviluppo di soluzioni innovative sulla base delle esigenze del caso specifico: la giurisprudenza ha modificato le regole sulla causalità laddove sembra auspicabile, non si dovrebbe esitare a superare le teorie tradizionali per ottenere la più appropriata allocazione del rischio. L'analogia con la causalità cumulativa quanto legittima il riconoscimento della responsabilità delle imprese che emettono gas serra? Il fatto che questa causalità sia già stata stabilita nelle controversie sul clima in Francia e all'estero è indicativo: la causalità cumulativa dovrebbe essere riconosciuta anche nel caso degli effetti nocivi del cambiamento climatico.

Oltre alla fondatezza giuridica, occorre considerare la possibile efficacia di tale responsabilità nel proibire attività dannose per il pianeta. Basti ricordare che il Fondo

³¹ V. A. Danis-Fatôme, G. Viney, *La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*, in Recueil Dalloz, n.28, 2017, p. 1610 ss. hanno evidenziato il ruolo che la responsabilità civile svolge in Francia nella legge sull'obbligo di vigilanza.

³² V. Expert Group on Global Climate Change, *Principles on Climate Obligations of Enterprises*, II ed., Eleven International Publishing, 2020. Su cui cfr. Spier, *The Oslo Principles and the Enterprises Principles: Legal Strategies to Come to Grips with Climate Change*, in *JETL*, 2017, 218 ss.; Sutherland, *Obligations to Reduce Emissions: From the Oslo Principles to Enterprises*, in *Journal of European Tort Law*, 177 ss.

Monetario Internazionale³³ e la Banca dei Regolamenti Internazionali³⁴ hanno sottolineato la necessità di regolamentare le attività delle aziende inquinanti per evitare il rischio di responsabilità. Queste istituzioni hanno considerato che la probabile affermazione della responsabilità di coloro che contribuiscono al cambiamento climatico implichi rischi per la stabilità finanziaria: la semplice possibilità di responsabilità potrebbe quindi comportare importanti cambiamenti nell'attività imprenditoriale.

L'utilità della responsabilità per le emissioni di gas serra sembra essere confermata anche da uno studio molto recente, che prende in considerazione le due traiettorie di impatto ambientale di Shell ed Exxon. La prima, condannata per le sue emissioni di gas serra, ha adottato un percorso di allineamento agli obiettivi climatici molto più virtuoso della seconda³⁵.

La responsabilità civile, che cambia in base all'evoluzione del contesto sociale, giuridico ed economico, svolge un ruolo politico nell'arbitrato degli interessi in conflitto: non è irrealistico pensare che possa svolgere un ruolo nella lotta al cambiamento climatico.

³³ V. Krogstrup-Oman, *Macroeconomic and Financial Policies for Climate Change Mitigation: A Review of the Literature*, IMF Working Paper, WP/19/185, 2019, disponibile a <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/09/04/Macroeconomic-and-Financial-Policies-for-Climate-Change-Mitigation-A-Review-of-the-Literature-48612>.

³⁴ V. Bolton e Al., *The green swan. Central banking and financial stability in the age of climate change*, 2020, disponibile a <https://www.bis.org/publ/othp31.pdf>.

³⁵ V. MSCI, *The MSCI Net-Zero Tracker*, ottobre 2021, https://lext.so/UeYfX_.